

CIRCOLARE 2/2021

A tutti i Clienti Datori di Lavoro

D.L. 127/2021 – OBBLIGO GREEN PASS negli ambienti di lavoro

In data 21/09/2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127 che estende l'obbligo di GREEN PASS per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre (settore pubblico e privato).

Come già anticipato nella precedente circolare si conferma che l'obbligo di GREEN PASS per l'ingresso nei luoghi di lavoro vale per TUTTI i lavoratori privati e pubblici, inoltre è esteso ai soggetti, anche con contratti esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

I Lavoratori sprovvisti di GREEN PASS non potranno accedere ai luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Non avranno conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sui GREEN PASS dei Lavoratori e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Le verifiche potranno essere eseguite anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro utilizzando l'APP per smartphone o tablet VERIFICA C19 messa a disposizione dal Ministero. Nessun dato, per nessun motivo ed in nessun modo potrà essere registrato o trattenuto, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

SANZIONI

La sanzione prevista per i Lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro sprovvisti di GREENPASS è fissata da €600 a €1500, mentre per i Datori di Lavoro che violano le disposizioni o non adottano le misure organizzative previste dal Decreto è fissata da €400 a €1000.

ALLEGATO:

- Informativa al personale
- Lettera incarico controllo green pass

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

RACCOMANDATA A MANO

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra

**NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI
GDPR UE REG 679/2016 ART. 29
DELEGA CONTROLLO GREEN PASS COVID 19**

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127

In adempimento della prescrizione di cui all'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 127/21, il sottoscritto, in qualità di Datore di Lavoro dell'Azienda....., con Sede Legale in, Partita IVA, Codice fiscale, Titolare del trattamento dei dati personali;

DESIGNA

il Sig/La Sig.ra: _____, quale incaricato di controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. GREENPASS) e del conseguente trattamento di dati personali.

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. La verifica dei GREEN PASS Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art. 13 – comma 1).
2. Controllo del documento di identità dell'intestatario del GREEN PASS COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In ogni caso, al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l'incaricato dovrà seguire la seguente procedura:

1. Le operazioni di controllo GREEN PASS dovranno essere eseguite su tutti i lavoratori (oppure a campione ogni ?? ingressi) al momento dell'accesso dei Lavoratori (e di tutti gli eventuali Lavoratori esterni) in Azienda;
2. Per le operazioni di controllo deve essere utilizzata l'Applicazione "Verifica C19" installata sul dispositivo fornito dall'Azienda e deve essere inquadrato il QR Code del GREEN PASS digitale o cartaceo mostrato dal Lavoratore;

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

3. Se il certificato risulta VALIDO, il verificatore leggerà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (V verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita; il Lavoratore con GREEN PASS **VALIDO** potrà accedere ai locali di lavoro;
4. Se il certificato risulta NON VALIDO, il verificatore leggerà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (X rossa) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita; il Lavoratore con GREEN PASS **NON VALIDO** NON potrà accedere ai locali di lavoro;
5. È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
6. È consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione nel caso se ne ravvisasse la necessità;
7. È consentito, solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione;
8. È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
9. Nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile dell'azienda per le ulteriori incombenze;
10. Tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
11. Far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
12. È vietato farsi sostituire senza preventiva autorizzazione e comunque senza previo incarico formale;
13. Prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 (*allegato alla presente*),
14. In caso di dubbi rivolgersi al responsabile aziendale.

Luogo e data,

Firma

.....
Il Datore di Lavoro

Firma per presa visione ed accettazione

Firma

.....
Il Lavoratore incaricato

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

DPCM 17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

Art. 13

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
 - a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
 - b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
 - d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
 - e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
 - f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 8.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
7. ...omissis
8. ...omissis

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

Luogo e data _____

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Obbligo GREEN PASS per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Con la presente si comunica a tutti i lavoratori che, in ottemperanza al Decreto Legge 127 del 16 settembre 2021, a **partire dal 15 ottobre 2021** e sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **per accedere ai luoghi di lavoro, sarà OBBLIGATORIO POSSEDERE ed ESIBIRE**, su richiesta, il **GREEN PASS COVID-19**.

I Lavoratori sprovvisti di GREEN PASS NON POTRANNO ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO e saranno **considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

Sono *esonerati* dall'obbligo di cui sopra i *soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica* rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I controlli saranno eseguiti *dall'incaricato aziendale/dagli incaricati aziendali (eliminare frase in giallo a seconda della procedura stabilita dal Datore di Lavoro)* **A CAMPIONE** (ogni ?? accessi)/**A TUTTI I LAVORATORI** *(eliminare frase in giallo a seconda della procedura stabilita dal Datore di Lavoro)* ogni giorno al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I Lavoratori non potranno rifiutarsi di esibire il GREEN PASS (digitale o cartaceo) e, se richiesto, un documento d'identità.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

I Lavoratori non avranno conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro potrà sospendere il Lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con altro Lavoratore per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia infine che i Lavoratori che accederanno ai luoghi di lavoro sprovvisti di GREENPASS saranno puniti con la sanzione da € 600 ad euro €1500 (sanzione irrogata dal Prefetto).

Cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro
